

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 967

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VOZZI, GUBBINI, BARRA, FARDIN**
e **MARINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1994

Modifiche alle norme della legge 25 marzo 1993, n. 81,
relative all'elezione del sindaco nei comuni con popolazione
inferiore ai quindicimila abitanti

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma della disciplina elettorale relativa alle amministrazioni locali ha inteso, come noto, accrescere i poteri di scelta attribuiti agli elettori, consentendo l'elezione diretta del sindaco, e modificando, conseguentemente, il ruolo rispettivamente assegnato al sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale.

La legge, nell'interpretare tali esigenze, ha adottato due sistemi elettorali notevolmente diversi tra loro, l'uno concernente i comuni con un popolazione inferiore a 15.000 abitanti, e l'altro i comuni con popolazione superiore.

Se il sistema elettorale relativo ai comuni minori è certamente molto più semplice di quello previsto per i comuni maggiori, tale maggiore semplicità si ritorce tuttavia in termini notevolmente negativi sulla qualità della rappresentanza, dando luogo ad una forte manipolazione della volontà espressa dal corpo elettorale.

L'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, presenta in particolare due aspetti fortemente discutibili: in primo luogo, esso prevede che per essere proclamato sindaco, basta aver ottenuto il maggior numero di voti: violando un principio basilare nei sistemi democratici, e cioè il principio di maggioranza, si consente la elezione anche quando essa non sia supportata dalla maggioranza dei voti espressi. E, di fatto, la rappresentatività del sindaco può anche essere minima, nel caso in cui alla competizione elettorale partecipino numerosi candidati, ottenendo un certo numero di consensi.

In secondo luogo, l'inaccettabilità di tale lesione del principio di maggioranza risulta confermata ed accresciuta dal fatto che la lista collegata al sindaco, eletto anche con una bassissima percentuale di voti, ottiene

automaticamente, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 5, i due terzi dei seggi assegnati al consiglio.

Chiaramente tale assetto normativo è inaccettabile sia sotto un profilo politico, sia sotto quello più strettamente istituzionale.

Non si comprende infatti come la volontà di accrescere i poteri decisionali del corpo elettorale, ed al tempo stesso la autorevolezza e la rappresentanza politica del sindaco, sia compatibile con la previsione di un sistema elettorale che prescinde dal principio di maggioranza: come si può accettare che un sindaco ed una giunta siano eletti anche solo dal 10 per cento degli elettori? E che rappresentanza, che credibilità politica possono avere un sindaco ed una giunta eletti in tali condizioni? Non si può inoltre non evidenziare la irragionevole disparità di trattamento riservata ai diritti elettorali dei cittadini dei comuni con meno di 15.000 abitanti, rispetto a quello accordato ai cittadini degli altri comuni. Se la popolazione del comune non ha incidenza sulla attribuzione delle funzioni politiche ed amministrative, non si vede come essa possa giustificare disparità tanto gravi in una materia tanto delicata come quella elettorale.

Si rende pertanto necessaria, in attesa di una organica riconsiderazione della materia, una urgente revisione della legge n. 81 del 1993, al fine di sopprimere la artificiosa disciplina elettorale riservata ai comuni al disotto di 15.000 abitanti, e di estendere a questi, conseguentemente, le norme previste negli articoli 6 e 7, pur nella consapevolezza dei limiti e delle carenze riscontrabili anche nelle norme riguardanti l'elezione del sindaco e dei consigli comunali dei comuni con più di 15.000 abitanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.

Art. 2.

1. Il titolo dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: «Elezione del sindaco».

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«1. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale».

Art. 3.

1. Il titolo dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: «Elezione del consiglio comunale».

